

Area Dirigenza Medica – Retribuzione di Posizione – Sottoscrizione  
accordo sindacale stipulato tra l’Azienda e le OO.SS di categoria.

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 921 DEL 21/12/2017  
DOCUMENTO CONFORME ALL’ORIGINALE

## DOCUMENTO CONFORME ALL’ORIGINALE

### **ACCORDO SINDACALE**

IL GIORNO

**21/12/2017**

TRA

Le OO.SS della Dirigenza Medica

E

L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”

IN MATERIA DI

### **RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**

Premesso che

- Con determina n. 476 del 07/07/2015 è stato recepito l’Accordo tra l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e le OOSS dell’Area della Dirigenza Medica ;
- Con determina n. 458 del 21/06/2016 è stato recepito il verbale di “errata corrige” dell’Accordo Sindacale sopra citato;
- Con DGRM n. 1219 del 27/10/2014 è stato effettuato il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e sono stati definiti i parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR;
- Con il DM 70/2015 sono stati definiti e regolamentati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
- Con determina n. 721 del 3 ottobre 2016 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge Regionale 13/2003 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 28, comma 8 della Legge Regionale n.26/1996 e ss.mm.ii., l’Atto aziendale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, nel quale è stata rappresentata la nuova organizzazione dipartimentale, declinata negli incarichi di Unità Operativa Complessa e Semplice Dipartimentale;

Considerato che

- A completamento dell’assetto organizzativo rappresentato nell’Atto aziendale vigente occorre procedere alla definizione degli incarichi dirigenziali di Struttura Semplice e di Alta Specializzazione al fine di perseguire il complessivo adeguamento degli incarichi attualmente in essere;
- Con il precedente Accordo le parti si sono impegnate a ricondurre gli incarichi della neo-costituita Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, provenienti dalla ex Azienda San Salvatore e dalla ex Zona territoriale 3, alla medesima graduazione dei valori retributivi;
- Si ritiene necessario istituire nuovi percorsi di carriera al fine di valorizzare l’attività professionale volta al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali, nonché al perseguimento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera regolamentati con il DM 70/2015, nel rispetto delle reti cliniche regionali;
- I fondi che finanziano l’istituto della retribuzione di posizione vengono costituiti secondo le indicazioni dell’art. 9 del CCNL 06.05.2010 della dirigenza Medica e in ossequio della normativa nazionale di riferimento (attualmente rif. Dl.gs 75/2017 art. 23 comma 2);

## VISTA

- La DGR n. 423 del 7.4.2014 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa tra Giunta Regionale e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e sanitaria in ordine al rispetto dei vincoli economici in materia di costo del personale, in particolare riguardanti gli incarichi di natura dirigenziale;

## SI CONCORDA

### Quanto segue

#### Art. 1

##### **Premessa e decorrenza**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed esplicano i suoi effetti dal 1 dicembre 2017.

#### Art. 2

##### **Graduazione delle funzioni dirigenziali**

Gli incarichi dirigenziali sono classificati come segue:

1. **Di base:** incarichi riconducibili all'art. 27 d) CCNL 8.6.2000 conferibili a coloro che ancora non hanno maturato 5 anni di anzianità;
2. **Maggiori 5 anni:** incarichi riconducibili all'art. 27 c) CCNL 8.6.2000 conferibili a coloro che hanno maturato complessivamente 5 anni di attività anzianità, così distinti:
  - a. **professionale specialistico**
  - b. **professionale specialistico elevato (Gradone)**
  - c. **di alta specializzazione, studio e ricerca**
  - d. **di alta specializzazione, studio e ricerca elevato (AS++)**
3. **Unità operativa semplice:** incarichi riconducibili all'art. 27 b) CCNL 8.6.2000
  - a. **unità operativa semplice articolazione di unità operativa complessa**
  - b. **unità operativa semplice dipartimentale**
4. **Unità operativa complessa:** incarichi riconducibili all'art. 27 a) CCNL 8.6.2000.

Gli incarichi del presente articolo sono conferiti in coerenza con la disciplina contrattuale secondo la metodologia indicata dalla regolamentazione aziendale nei limiti degli incarichi dirigenziali previsti dall'assetto organizzativo recepito in separati atti.

#### Art. 3

##### **Valore economico egli incarichi**

Per la tipologia di incarichi riportati al precedente art. 2 ed espletati in regime di esclusività di rapporto di lavoro, sono previsti i seguenti valori, aggiornati al CCNL 2006-2009 II biennio economico:

DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO													
	(ex art. 27 lett. A)		(ex art. 27 lett. B)		(ex art. 27 lett. C)								(ex art. 27 lett. D)
					8	7	6	5	4	3	2	1	
	UOC CHIR.	UOC MED.	UOS dpt	UOS	AS elevato (AS++) art.5 c. 5 >15 anni	AS elevato (AS++)	AS art.5 c. 5 >15 anni	AS	Professionale specialistico elevato art.5 c.5 > 15 anni	Professionale specialistico elevato	Professionale specialistico art.5 c.5 > 15 anni	Professionale specialistico	Professionale base < 5 anni
1) minimi contrattuali comprensivi di tredicesima	15.449,16	13.927,56	9.869,49	9.869,49	4.830,57	3.608,28	4.830,57	3.608,28	4.830,57	3.608,28	4.830,57	3.608,28	0,00
2) Variabile aziendale da graduazione degli incarichi	6.661,20	6.661,20	6.026,80	5.075,20	7.391,72	7.391,72	4.584,19	4.584,19	2.500,00	2.500,00	508,76	508,76	0,00
3) TOTALE RETR. DI POSIZIONE PER TIPOLOGIA DI INCARICO	22.110,36	20.588,76	15.896,29	14.944,69	12.222,29	11.000,00	9.414,76	8.192,47	7.330,57	6.108,28	5.339,33	4.117,04	0,00

Ai dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo sono applicate le decurtazioni contrattualmente previste (art. 47 c. 1 del CCNL 8/06/2000 e art. 22 CCNL 17.10.2008).

Sono previsti pertanto i seguenti valori, aggiornati al CCNL 2006-2009 II biennio economico:

DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO													
	(ex art. 27 lett. A)		(ex art. 27 lett. B)		(ex art. 27 lett. C)								(ex art. 27 lett. D)
					8	7	6	5	4	3	2	1	
	UOC CHIR.	UOC MED.	UOS dpt	UOS	AS elevato (AS++) art.5 c. 5 >15 anni	AS elevato (AS++)	AS art.5 c. 5 >15 anni	AS	Professionale specialistico elevato art.5 c.5 > 15 anni	Professionale specialistico elevato	Professionale specialistico art.5 c.5 > 15 anni	Professionale specialistico	Professionale base < 5 anni
1) minimi contrattuali comprensivi di tredicesima	3.799,40	2.934,42	2.782,47	2.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Variabile aziendale da graduazione degli incarichi	3.330,60	3.330,60	3.013,40	2.537,60	3.695,86	3.695,86	2.292,10	2.292,10	1.250,00	1.250,00	254,38	254,38	0,00
3) TOTALE RETR. DI POSIZIONE PER TIPOLOGIA DI INCARICO	7.130,00	6.265,02	5.795,87	5.320,07	3.695,86	3.695,86	2.292,10	2.292,10	1.250,00	1.250,00	254,38	254,38	0,00

**NOTE COMUNI AD ENTRAMBI I PROSPETTI:**

Il minimo contrattuale della riga 1 per le colonne AS, Professionale Specialistico e Professionale è, a titolo meramente esemplificativo, quello dell'equiparato, mentre quello della della colonna As, Professionale specialistico e professionale art. 5 c. 5 > 15 anni corrisponde invece a quello dell' ex 10 livello. Resta inteso che se la qualifica del Dirigente Medico è diversa il suo minimo contrattuale corrisponde a quello della qualifica di provenienza e il valore della variabile aziendale (riga 2 ) sarà uguale alla differenza tra la riga 3 e la riga 1. Ciò a conferma del principio che, a parità di graduazione delle funzioni e di incarico, la retribuzione di posizione deve essere di uguale importo. Pertanto, ai fini della remunerazione di un incarico della medesima complessità e del medesimo valore economico, non rileva la diversa posizione giuridica di provenienza dei dirigenti interessati. (nota Aran AIV153).

**Sviluppo di carriera all'interno degli incarichi art. 27 lett. C:**

Da colonna 1 a colonna 2 - 3 - 5 - 7

Da colonna 2 a colonna 4 - 6 - 8

Da colonna 3 a colonna 4 - 5 - 7

Da colonna 4 a colonna 6 - 8

Da colonna 5 a colonna 6 - 7

Da colonna 6 a colonna 8

Da colonna 7 a colonna 8

Applicati tali valori la Direzione aziendale, valutata la strategicità dell'incarico tenuto conto dei criteri sotto riportati e nei limiti delle disponibilità del fondo economico di riferimento, si riserva di incrementare il valore della variabile contrattuale dei singoli dirigenti facendo espresso rinvio al contratto sottoscritto dalle parti in relazione agli obiettivi negoziati e inclusi nel contratto stesso:

<b>TIPO INCARICO</b>	<b>Simbolo</b>	<b>Complessità</b>	<b>Dimensione</b>	<b>Autonomia e responsabilità</b>	<b>Competenza specialistico funzionale</b>	<b>Rilevanza strategica</b>
<b>Unità Operativa Complessa</b>	UOC	Complessità organizzativa, anche attraverso metodologie e strumentazioni innovative	Entità della dotazione strumentale Valore delle risorse attribuite. Attività erogate	Gestione del personale. Impatto sull'utenza. Funzioni di vigilanza ispezione e controllo.	Specificità tecnico professionale e dinamicità scientifico culturale	Rilevanza degli obiettivi assegnati
<b>Unità Operativa Semplice Dipartimentale</b>	UOS Dpt					
<b>Unità Operativa Semplice</b>	UOS					
<b>Alta Specializzazione</b>	AS	metodologie e strumentazioni innovative	Attività erogate	Funzioni di vigilanza ispezione e controllo.		
<b>Alta Specializzazione elevato</b>	AS ++			Impatto sull'utenza		
<b>Professionale Specialistico elevato &gt; 5 anni anzianità</b>	SP					
<b>Professionale specialistico &gt; 5 anni anzianità</b>	P >5					
<b>Di Base &lt; 5 anni anzianità</b>	A >5					

**Art. 5**  
**Fascia economica maggiori 15 anni**

I titolari di un incarico tra quelli di natura Professionale Specialistico, Professionale Specialistico elevato e di Alta Specializzazione, possono accedere, nei limiti della disponibilità di incarichi, alla fascia di retribuzione prevista dall'art. 5 comma 5 del CCNL 5.7.2006.

L'accesso alla fascia retributiva avviene con cadenza annuale applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. valutazione positiva ai fini dell'attribuzione della fascia di esclusività al 15° anno
2. data di maturazione della fascia di esclusività al 15° anno
3. anzianità di incarico
4. appartenenza alla struttura ove si è liberato il posto
5. maggiore anzianità anagrafica.

**Art. 6**  
**Fondi contrattuali**

Garantiti i minimi contrattuali della indennità di posizione, il fondo contrattuale di riferimento non può presentare disavanzo e, in tale eventualità, si procederà alla automatica riduzione proporzionale della variabile aziendale di tutti gli incarichi fino al pareggio oppure alla riduzione del numero complessivo degli incarichi che si sono resi vacanti.

**Art. 7**  
**Informazione e trasparenza**

Il sistema di conferimento degli incarichi deve essere caratterizzato dalla massima trasparenza in ogni sua fase, a tal fine l'azienda ha adottato apposito regolamento con determina n. 795 del 4 novembre 2014 al quale si rinvia.

<p>DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA</p> <p>Il Direttore Generale (F.to Dr.ssa Maria Capalbo)</p>	<p>DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE – AREA DIRIGENZA MEDICA</p> <p>F.to A.A.R.O.I. EMAC</p> <p>F.to ANAAO – ASSOMED</p> <p>F.to ANPO ASCOTI FIALS MEDICI</p> <p>F.to CGIL MEDICI</p> <p style="padding-left: 40px;">CIMO (f.to per presa visione)</p> <p>F.to FED CISL MEDICI COSIME</p> <p>F.to UIL aderente UIL FPL</p> <p>F.to FASSID</p> <p style="padding-left: 40px;">FESMED</p>
---	--